



COMUNE DI S. ALESSIO SICULO
(CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA)

N. 04 Reg.

Del 26/02/2025

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto: Imposta Municipale Propria (IMU) – Determinazione aliquote e detrazioni d'imposta per l'anno 2025.

L'anno duemilaventicinque il giorno **Ventisei** del mese di **Febbraio** alle ore **18:30** e seguenti, nella sala delle adunanze comunali, giusta Determina di convocazione del Presidente del Consiglio Comunale n. **02** del **18/02/2025**, si svolge, in sessione Ordinaria, in Prima convocazione, la seduta del Consiglio Comunale.

La seduta è regolamentata dall'art. 30 della Legge Regionale 06.03.1986, n. 9 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché dal vigente Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale.

La seduta è pubblica ed è partecipata dai Sign.ri Consiglieri, a norma di legge, a cui risultano all'appello nominale presenti:

CONSIGLIERI	Presente	CONSIGLIERI	Presente
Briguglio Chiara	P	Bartorilla Roberto	P
Longo Elisabetta	P	Triolo Maria Cristina	P
Saccà Giovanni	A	Cannavò Nunziata	P
Ferlito Natale	P	Riggio Giuseppe Luca	P
Isaja Dario	P		
Assegnati: 10	Presenti: 8	Assenti: 1	

Risultato legale, ai sensi dell'art. 30 della L.R. 06/03/1986, n. 7 il numero degli intervenuti.

Assume la Presidenza Ferlito Natale in qualità di Presidente del Consiglio.

Assiste con funzione verbalizzante il Segretario Comunale Dott.ssa Rosaria Miano.

Ai sensi dell'art. 184, ultimo comma dell'O.R.E.L. vengono scelti tre scrutatori nelle persone dei Consiglieri: Briguglio, Longo e Triolo.

Visto che ai sensi dell'art. 53 della Legge 08/06/1990, n. 142, recapito dalla L.R. n. 48/1991, così come modificato dall'art. 12 della L.R. n. 30 del 23/12/2000, sulla proposta di deliberazione in oggetto hanno espresso:

- Il Responsabile del Servizio interessato, per la regolarità tecnica, parere: Favorevole
- Il Responsabile di Ragioneria, per la regolarità contabile, parere: Favorevole
- Il Revisore dei Conti, parere: Favorevole

Il Presidente, introduce il secondo punto all'o.d.g.: proposta di deliberazione avente per oggetto "Imposta Municipale Propria (IMU) – Determinazione aliquote e detrazioni d'imposta per l'anno 2025"; ringrazia il Revisore Unico dei Conti, Dott. Rocco Ferraro per la presenza e prosegue dando lettura della proposta e del parere dell'organo di revisione.

Il Sindaco precisa che la volontà dell'Amministrazione è stata quella di confermare le aliquote degli anni precedenti. Nello specifico, nell'elaborazione del prospetto aliquote, l'applicativo informatico del MEF ha consentito di mantenere l'aliquota dello 0,76% per le categorie catastali c/1 (negozi e botteghe), al pari delle strutture appartenenti al gruppo catastale D, e dell'aliquota dell'1,06% per le seconde case.

Il Presidente dà lettura delle fattispecie e delle relative aliquote riportate nel "prospetto delle aliquote" in esame.

Il Sindaco rileva che nel caso in cui le categorie catastali c/1 fossero state classificate unitamente alle seconde case, come era sembrato obbligatorio in un primo momento sulla base del prospetto, i negozianti avrebbe avuto un notevole aumento di costi. Ribadisce che la volontà dell'Amministrazione è stata quella di mantenere le stesse aliquote.

Il Cons. Riggio esprime la convinzione, anche a nome del gruppo di minoranza, che nella realtà molte abitazioni principali non rispecchiano la realtà, e che ci sia un danno erariale molto alto a causa delle residenze false; anticipa che la presente delibera sarà inviata dove è giusto che sia. Chiede al Revisore se, a suo avviso, l'abitazione principale debba coincidere con il fatto che le famiglie ci vivono effettivamente.

Il Revisore rileva che è la stesse legge a definire il concetto di residenza e che non compete a lui verificare ciò.

Il Cons. Riggio ribadisce che l'elevato numero di residenze fittizie è causa di un danno elevato.

La Cons. Cannavò, non avendo riscontrato nella documentazione trasmessa dall'ente le deliberazioni di C.C. n. 20/2020 e n. 35/2020 richiamate nella proposta di deliberazione, rappresenta di avere effettuato una ricerca su internet e di avere constatato che ai numeri citati corrispondono delibere con oggetti diversi; ritiene che il gruppo di minoranza non è stato messo nella condizione di poter verificare. Rileva che nella delibera relativa all'anno 2024, l'aliquota dei terreni agricoli è pari a 8,60% e non allo 0,86% come invece riportato nel prospetto, che l'aliquota delle aree fabbricabili è pari al 10,60% nella delibera del 2024 mentre nel prospetto è pari a 1,06%. Evidenzia che, esprimendosi in termini percentuali, i dati non risultano chiari. Ritiene che il contenuto degli atti è spesso errato o che nella pubblicazione non risultano inseriti gli allegati. A nome del gruppo di opposizione, chiede al Segretario Comunale, n.q. di responsabile della trasparenza e dell'anti corruzione di vigilare al fine di evitare questi problemi.

Il Revisore rappresenta che il 27 marzo p.v. cesserà il proprio mandato e coglie l'occasione per porgere i suoi saluti e ringraziare per la disponibilità.

Il Presidente ringrazia il Dott. Ferraro per l'importante supporto e la professionalità messa a disposizione dell'Ente

Il Cons. Riggio si associa, a nome del gruppo di minoranza, ai ringraziamenti rivolti al Revisore.

Non essendoci altri interventi, si procede alla votazione in forma palese e per alzata di mano con il seguente esito:

Favorevoli: n. 5 (Briguglio Chiara, Longo Elisabetta, Isaya Dario, Ferlito Natale, Bartorilla Roberto)

Contrari: 0 - Astenuti: n. 3 (Triolo Maria Cristina, Cannavò Nunziata, Riggio Giuseppe Luca)

Vista l'allegata proposta di deliberazione avente ad oggetto "Imposta Municipale Propria (IMU) – Determinazione aliquote e detrazioni d'imposta per l'anno 2025";

Visto l'esito della votazione come sopra riportata;

DELIBERA

di approvare a maggioranza la proposta di deliberazione avente per oggetto "Imposta Municipale Propria (IMU) – Determinazione aliquote e detrazioni d'imposta per l'anno 2025"

Il Presidente poni ai voti l'immediata esecutività

La votazione in forma palese e per alzata di mano, ottiene il seguente risultato:

Favorevoli: n. 5 (Briguglio Chiara, Longo Elisabetta, Isaya Dario, Ferlito Natale, Bartorilla Roberto)

Contrari: 0 - Astenuti: n. 3 (Triolo Maria Cristina, Cannavò Nunziata, Riggio Giuseppe Luca)

DELIBERA

Di approvare a maggioranza l'immediata eseguibilità della presente delibera

La seduta si chiude alle ore 19:09

Del che il presente atto, redatto nella parte narrativa nel rispetto dell'art. 186 dell'OREL e dell'art. 33 del Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale, quale risultato sintetico e sommario dell'annotazione del gruppo di assistenza all'Organo, sentiti gli interventi dei partecipanti che non sono stati né dettati né presentati per iscritto ad eccezione di quelli riportati tra virgolette o allegati.



COMUNE DI S. ALESSIO SICULO
(CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA)

Atto Istruttorio da sottoporre al Consiglio Comunale

Oggetto: Imposta Municipale Propria (IMU) – Determinazione aliquote e detrazioni d'imposta per l'anno 2025.

Visto l'art. 1 della legge L. 27 dicembre 2019, n. 160 recante *"Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022"* e, nello specifico:

- I commi da 738 a 783 che hanno istituito e disciplinato l'imposta municipale propria (IMU);
- il comma 744: *"È riservato allo Stato il gettito dell'IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota dello 0,76 per cento; tale riserva non si applica agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D posseduti dai comuni e che insistono sul rispettivo territorio. Le attività di accertamento e riscossione relative agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D sono svolte dai comuni, ai quali spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni;*
- il comma 748: *"L'aliquota di base per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze è pari allo 0,5 per cento e il comune, con deliberazione del consiglio comunale, può aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento";*
- il comma 749: *"Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. La suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616";*

- il comma 750: *“L'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, è pari allo 0,1 per cento e i comuni possono solo ridurla fino all'azzeramento”;*
- il comma 751: *“A decorrere dal 1° gennaio 2022, i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, finché permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, sono esenti dall'IMU”;*
- il comma 752: *“L'aliquota di base per i terreni agricoli è pari allo 0,76 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento”;*
- il comma 753: *“Per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento”;*
- il comma 754: *“Per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento”;*

Rilevato che ai sensi dell'art. 1, commi 756 e 757 della citata legge n. 160/2019:

- *“756. A decorrere dall'anno 2021, i comuni, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono diversificare le aliquote di cui ai commi da 748 a 755 esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, che si pronuncia entro quarantacinque giorni dalla data di trasmissione. Decorso il predetto termine di quarantacinque giorni, il decreto può essere comunque adottato. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, possono essere modificate o integrate le fattispecie individuate con il decreto di cui al primo periodo.*
- *757. In ogni caso, anche se non si intenda diversificare le aliquote rispetto a quelle indicate ai commi da 748 a 755, la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse del comune tra quelle individuate con il decreto di cui al comma 756, di elaborare il prospetto delle aliquote che forma parte integrante della delibera stessa. La delibera approvata senza il prospetto non è idonea a produrre gli effetti di cui ai commi da 761 a 771. Con lo stesso decreto di cui al comma 756 sono stabilite le modalità di elaborazione e di successiva*

trasmissione al Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze del prospetto delle aliquote."

Richiamato il D.M. Ministero dell'Economia e delle Finanze 7 luglio 2023, come integrato dal D.M. MEF 6 settembre 2024, con cui sono state individuate le fattispecie in materia di IMU, in base alle quali i comuni possono diversificare le aliquote di cui all'articolo 1, commi da 748 a 755, della legge n. 160/2019;

Precisato che, ai sensi dell'art. 1, comma 757, L. n. 160/2019, i comuni, anche nel caso in cui non intendano diversificare le aliquote, devono comunque redigere la deliberazione di approvazione delle stesse accedendo all'applicazione informatica disponibile nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale (di seguito anche «Portale») che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse, di elaborare il prospetto delle aliquote che forma parte integrante della delibera stessa, la quale senza di esso non è idonea a produrre gli effetti di cui ai successivi commi da 761 a 771;

Considerato che:

- le aliquote e le eventuali esenzioni stabilite dai comuni nel Prospetto, ai sensi dell'art. 1, c. 767, L. n. 160/2019, hanno effetto, per l'anno di riferimento, a condizione che il Prospetto medesimo sia pubblicato sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze entro il 28 ottobre dello stesso anno e a tal fine, i comuni sono tenuti a trasmettere il Prospetto entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno;
- il prospetto delle aliquote relative al 2025 deve essere perciò trasmesso per la pubblicazione entro il 14 ottobre 2025;

Rilevato che in caso di discordanza tra il Prospetto e le disposizioni contenute nel regolamento comunale di disciplina dell'IMU, ai sensi dell'art. 1, c. 764, L. n. 160 del 2019, prevale quanto stabilito nel Prospetto;

Visti:

a) l'art. 174, D.Lgs. n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento;

b) l'art. 172, c. 1, lett. c), D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, il quale prevede che gli enti locali allegghino al bilancio di previsione *"le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali"*;

c) l'art. 53, c. 16, L. 23 dicembre 2000, n. 388, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

Atteso che, ai sensi della normativa prima richiamata, i comuni possono diversificare le Aliquote di cui ai commi da 748 a 755 della L. 160/2019 e s.m.i. esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze;

Vista la deliberazione C.C. n. 20/2020, come rettificata con deliberazione consiliare n. 35/2020, con la quale sono state approvate per l'anno 2020, le aliquote e le detrazioni da applicare ai fini IMU, rimaste confermate per gli anni successivi 2021, 2022, 2023 e 2024;

Vista la deliberazione G. M. n 16 del 17/02/2025 di approvazione del prospetto delle aliquote IMU 2025;

Precisato che a partire dal 2025 i comuni possono diversificare le aliquote di cui all'articolo 1, commi da 748 a 755, della legge n. 160/2019 solo in conformità alla fattispecie individuate dal D.M. Ministero dell'Economia e delle Finanze 7 luglio 2023, come integrato dal D.M. MEF 6 settembre 2024;

Ritenuto di elaborare il "*prospetto delle aliquote*" al fine di mantenere anche nel 2025 le aliquote di cui alla citata deliberazione G.M. n. 35/2020, nel rispetto delle fattispecie individuata dal MEF con il Decreto ministeriale 6 settembre 2024;

Vista la deliberazione di G.M. n. 09 del 31/01/2025 di approvazione del prospetto delle aliquote IMU 2025.

Rilevato con D. M. Interno 24 dicembre 2024 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione finanziario 2025 -2027 è stato differito al 28 febbraio 2025;

Dato atto che

Il comune di Sant'Alessio Siculo con deliberazione n. 28 del 27.09.2016 ha approvato il ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale di cui all'art. 243-bis del d. lgs. N. 267 del 2000 (TUOEL);

Con successiva deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 10.01.2017 l'Ente ha approvato il piano di riequilibrio finanziario pluriennale ai sensi dell'Art. 243 bis, comma 5, del TUOEL, della durata di dieci anni: dal 2016 al 2025, senza richiedere l'accesso ai fondi di rotazione di cui all'art. 243-ter del TUOEL;

A seguito di specifiche richieste istruttorie del Ministero dell'Interno, l'Ente con deliberazione consiliare n. 20 del 27.05.2019 ha approvato un nuovo piano di riequilibrio attualizzato;

In data 11 aprile 2024 il competente Collegio della Sezione di Controllo della Corte dei Conti per la Regione Siciliana ha deliberato l'approvazione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale nei termini e con le integrazioni proposte dal Magistrato relatore;

Con deliberazione consiliare n. 18 del 02.09.2024, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il Documento Unico di programmazione 2024 – 2026;

Con deliberazione C.C. n. 19 del 02.09.2024, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2024 – 2026.

Visto il vigente Regolamento Comunale per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria;

ACQUISITI il parere di regolarità tecnica e quello di regolarità contabile di cui all'art. 53 della legge n. 142/1990 e s.m.i., nel testo vigente in Sicilia a seguito del recepimento operato con la l.r. 48/1991 e s.m.i.;

Visto il parere reso dal Revisore Unico dei Conti, acquisito al protocollo n..... del.....;

VISTI:

- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;
- il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e s.m.i.;
- Visto lo Statuto Comunale;
- l'O.A. EE.LL. vigente in Sicilia;

DELIBERA

1. Di approvare la premessa come parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.
2. Di approvare per l'anno 2025 le aliquote dell'imposta municipale propria (IMU) per l'anno 2025, riportate nel "**prospetto delle aliquote**", allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale (All. 1), elaborato utilizzando l'applicazione informatica resa disponibile dal Ministero dell'Economia e delle Finanze nell'apposita sezione del "Portale del federalismo fiscale".
3. Di dare atto che il prospetto riporta le aliquote, le detrazioni e le esenzioni, definite nel rispetto della potestà riconosciuta all'ente locale, fermo restando la disciplina del legislatore nazionale in materia di esenzioni e riduzioni alla quale si rinvia a completamento del sistema di applicazione dell'IMU.
5. Di dare atto che il prospetto rispetta le fattispecie e le relative limitazioni individuate e intimate dal D.M. Ministero dell'Economia e Finanze 7 luglio 2023, come integrato dal D.M. MEF 6 settembre 2024.
4. Di provvedere a inviare al Ministero dell'economia e delle Finanze il "prospetto delle aliquote", mediante l'apposita procedura telematica disciplinata dal DM 7 Luglio 2023, entro il 14 ottobre dell'anno di riferimento del tributo, in modo che il prospetto medesimo sia pubblicato sul sito internet del Ministero dell'economia e delle finanze entro il 28 ottobre dello stesso anno.
4. Di dichiarare, con separata votazione, il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 12 comma 2, della L.R. n.44/91



Il Proponete
[Handwritten signature]

PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO l'art.53 della legge 142/90, recepito con l'art.1, lett."i" della L.R. n.48/91;

VISTO l'art.12 della L.R. 23/12/2000 n.30;

Ai sensi e per gli effetti delle disposizioni legislative sopra menzionate;

Per quanto concerne la sola regolarità tecnica sulla delibera

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

Li 17/01/2015



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dott. Domenico Aliberti

PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Il Responsabile del servizio finanziario

VISTO l'art.53 della legge 142/90, recepito con l'art.1, lett "i" della L.R.48/91;

VISTO l'art.12 della L.R. 23/12/2000 n.30;

Ai sensi e per gli effetti delle disposizioni legislative sopra menzionate;

Per quanto concerne la sola regolarità tecnica sulla delibera

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

Li 17/01/2015

ATTESTA

la copertura finanziaria della complessiva spesa di EURO _____
sui seguenti codici e numeri:

Codice _____	Codice _____
Competenza _____	Competenza _____
Residui _____	Residui _____
Intervento _____	Intervento _____

Li 17/01/2015



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Dott. Domenico Aliberti

Prospetto aliquote IMU - Comune di SANT'ALESSIO SICULO

ID Prospetto 6987 riferito all'anno 2025

Ai sensi dell'art. 1, comma 764, della legge n. 160 del 2019, in caso di discordanza tra il presente prospetto e le disposizioni contenute nel regolamento di disciplina dell'imposta prevale quanto stabilito nel prospetto stesso.

Comune oggetto di fusione/incorporazione che applica aliquote differenziate nei preesistenti comuni: NO

Abitazione principale di categoria catastale A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze	0,4%
Assimilazione all'abitazione principale dell'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili di cui all'art. 1, comma 741, lett. c), n. 6), della legge n. 160 del 2019	SI
Fabbricati rurali ad uso strumentale (inclusa la categoria catastale D/10)	0,1%
Fabbricati appartenenti al gruppo catastale D (esclusa la categoria catastale D/10)	0,76%
Terreni agricoli	0,86%
Aree fabbricabili	1,06%
Altri fabbricati (fabbricati diversi dall'abitazione principale e dai fabbricati appartenenti al gruppo catastale D)	1,06%
Altri fabbricati (fabbricati diversi dall'abitazione principale e dai fabbricati appartenenti al gruppo catastale D)	Immobili di categoria C Categoria catastale: - C/1 Negozi e botteghe
	0,76%

Elenco esenzioni e/o agevolazioni indicate dal comune:

Nessuna esenzione presente.

Precisazioni

Devono intendersi richiamate le esenzioni, le assimilazioni all'abitazione principale, le detrazioni e le agevolazioni previste dalla legge alle condizioni nella stessa stabilite.

Per le fattispecie di cui all'art. 1, commi 747 e 760, della legge n. 160 del 2019, l'imposta è determinata applicando la riduzione di legge sull'aliquota stabilita dal comune per ciascuna fattispecie.

Le pertinenze delle abitazioni principali e degli altri immobili non sono autonomamente assoggettate a tassazione in quanto, sulla base dei criteri civilistici di cui all'art. 817 c.c. e della consolidata giurisprudenza di legittimità in materia, alle stesse si applica il medesimo regime di tassazione degli immobili di cui costituiscono pertinenze.

Le pertinenze dell'abitazione principale, in particolare, ai sensi dell'art. 1, comma 741, lett. b), della legge n. 160 del 2019, devono intendersi "esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo".

Per contratti di locazione di immobili devono intendersi esclusivamente quelli registrati ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Comune di Sant'Alessio Siculo

Provincia di Messina

REVISORE DEI CONTI

Verbale Parere n.02/2025

Spett.le Segretario Comunale

Responsabile dei Servizi Finanziari

Sig Presidente del Consiglio

del Comune di Sant'Alessio Siculo

oggetto: parere su proposta "Parziale modifica deliberazione G.M. 09 del 31/01/2025 Imposta Municipale Propria (IMU) — Determinazione aliquote e detrazioni d'imposta per l'anno 2025"

Il sottoscritto revisore Unico del Comune di Sant'Alessio Siculo dott. Ferraro Rocco nominato con delibera n° 2 del 18/02/2022 esaminata la documentazione pervenuta a mezzo pec del 17/02/2025 con oggetto richiesta di parere su proposta di Imposta Municipale Propria (IMU) — Determinazione aliquote e detrazioni d'imposta per l'anno 2025 IMU 2025 come modificato dalla delibera di G.M.16 del 17/02/2025

VISTO

Visto l'art. 1 della legge L. 27 dicembre 2019, n. 160 recante " Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022" e, nello specifico i commi dal 738 al 783;

Richiamato il D.M. Ministero dell'Economia e delle Finanze 7 luglio 2023, come integrato dal D.M. MEF 6 settembre 2024, con cui sono state individuate le fattispecie in materia di IMU; in base alle quali i comuni possono diversificare le aliquote di cui all'articolo 1, commi da 748 a 755, della legge n. 160/2019;

Considerato che l'art. 53, c. 16, L. 23 dicembre 2000, n. 388, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

Rilevato che con D. M. Interno 24 dicembre 2024 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione finanziario 2025-2027 è stato differito al 28 febbraio 2025

Visto il vigente Regolamento Comunale per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria;

Vista la deliberazione C.C. n. 20/2020, come rettificata con deliberazione consiliare n. 35/2020, con la quale sono state approvate per l'anno 2020, le aliquote e le detrazioni da applicare ai fini IMU, rimaste confermate per gli anni successivi 2021, 2022, 2023 e 2024;

Precisato che a partire dal 2025 i comuni possono diversificare le aliquote di cui all'articolo 1, commi da 748 a 755, della legge n. 160/2019 solo in conformità alla fattispecie individuate dal D.M. Ministero dell'Economia e delle Finanze 7 luglio 2023, come integrato dal D.M. MEF 6 settembre 2024;

Vista

la deliberazione di G.M. n 09 del 31/01/2025 con oggetto "Imposta Municipale Propria (IMU) — Determinazione aliquote e detrazioni d'imposta per l'anno 2025"

la deliberazione di G.M. n 16 del 17/02/2025 con oggetto " Parziale modifica deliberazione G.M. n09 del 31/01/2025 Imposta municipale Propria (IMU) – Determinazione delle aliquote e detrazioni di imposta per l'anno 2025

Comune di Sant'Alessio Siculo

Provincia di Messina

REVISORE DEI CONTI

il relativo "prospetto delle aliquote" allegato alla esaminanda deliberazione che ne costituisce parte integrante e sostanziale che di seguito si riporta

IMMOBILE	ALIQUOTA
Abitazione principale categoria catastale A/1,A/8 e A/9 e relative pertinenze	0,4%
Assimilazione all'abitazione principale dell'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili di cui all'art.1 c 741, lett c). n.6) della legge 160 del 2019	SI
Fabbricati rurali ad uso strumentale (inclusa categoria D/10)	0,1%
Fabbricati appartenenti al gruppo catastale D (esclusa categoria catastale D/10)	0,76%
Terreni agricoli	0,86%
Aree fabbricabili	1,06%
Altri fabbricati (fabbricati diversi dall'abitazione principale e dai fabbricati appartenenti al gruppo catastale D	1,06%
Altri (fabbricati diversi dall'abitazione principale e dai fabbricati appartenenti al gruppo catastale D) – Immobili di categoria C Categoria catastale : C/1 Negozi e Botteghe	0.76%

che il prospetto è stato elaborato utilizzando l'applicazione informatica resa disponibile dal Ministero dell'Economia e delle Finanze nell'apposita sezione del "Portale del federalismo fiscale"

che a partire dal 2025 i comuni possono diversificare le aliquote di cui all'articolo 1, commi da 748 a 755, della legge n. 160/2019 solo in conformità alla fattispecie individuate

che il prospetto rispetta le fattispecie e le relative limitazioni individuate ed intimare dal D.M. Ministero dell'Economia e delle Finanze 7 luglio 2023, come integrato dal D.M. MEF 6 settembre 2024

il parere di regolarità tecnica e quello di regolarità contabile di cui all'art. 53 della legge n. 142/1990 e simi, nel testo vigente in Sicilia a seguito del recepimento operato con la l.r. 48/1991 e s.m.i.;

esprime parere favorevole alla proposta di Delibera di Consiglio Comunale con oggetto:

Imposta Municipale Propria (IMU) — Determinazione aliquote e detrazioni d'imposta per l'anno 2025 e i relativi allegati

Inoltre si invita codesta rispettabile Amministrazione a provvedere all'invio del "prospetto delle aliquote" entro i termini stabiliti

Scordia 18/02/2025

Il Revisore

Dott Ferraro Rocco



Letto e sottoscritto

Il Consigliere Anziano

F.to Triolo



Il Presidente

Melelli



Il Segretario Comunale

F.to Miano

Attestazione e certificazione di pubblicazione

Il presente atto è stato pubblicato all'Albo Pretorio on line Il _____

E fino al _____

L'Addetto

F.to _____

Il sottoscritto Segretario certifica, su conforme attestazione dell'Addetto, che la presente deliberazione: è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line il giorno _____ ed annotata al n. _____ del Reg. di repertorio ed è rimasta affissa all'Albo Pretorio on line per 15 (quindici) gg. consecutivi dal _____ al _____ li _____

Il Segretario Comunale

F.to _____

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il _____ decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione.

L'Addetto alla pubblicazione F.to _____ dal _____ al _____

Il Segretario Comunale F.to _____ li _____

LA PRESENTE DELIBERAZIONE E' IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA
AI SENSI DELL'ART. _____ COMMA _____ DELLA L.R. 3.12.91, N.44

Li 26.02.225



Il Segretario Comunale

F.to Miano